

interpretazione che sopra abbiamo proposto dell'art. 2, lettera c), lasciare al ministro dell'interno solo il diritto di esprimere un parere. Può darsi che si tratti di un mancato coordinamento fra i due articoli di legge¹³. Oltre tutto, verrebbe a farsi un passo indietro rispetto alla garanzia che è data da un organo collegiale come è la Giunta, nella quale sono presenti anche i rappresentanti degli studiosi, nella veste di un certo numero di professori universitari. Ma, quale che sia l'interpretazione da dare di questo groviglio legislativo, non si deve, a mio avviso, perdere di vista un punto fondamentale e cioè che non si vede perché il ministro dei beni culturali debba aprioristicamente avere di fronte alla riservatezza e alla tutela degli interessi dello Stato una sensibilità minore di quella del suo collega di un altro Ministero, nella fattispecie di quello dell'interno.

La legge è uguale per tutti, anche per i ministri. È soltanto una interpretazione più che politica, poliziesca, della riservatezza e degli interessi dello Stato che spinge a ritenere questa competenza automaticamente propria del ministro dell'interno, che solo la saprebbe gestire dando piena garanzia. Come ha ricordato il senatore Arfè, la fuga di notizie riservate, anche in momenti di grave e pericolosa tensione politica, è avvenuta ad opera di molti organi dello Stato, compreso il Ministero dell'interno, ma mai degli Archivi di Stato. Questa tematica, ripeto e concludo, non mi sembra estranea a questo convegno, perché connessa proprio a quello spirito nuovo che dovrebbe dare senso alla costituzione stessa di un apposito Ministero dei beni culturali e dovrebbe permettere la nascita di nuovi rapporti con le Regioni e gli enti locali. Se questo spirito viene violato o messo fra parentesi in una questione così importante come questa della consultabilità dei documenti degli ultimi 50 anni, se anzi addirittura si compie in questo campo qualificante un passo indietro, ci troveremo di fronte a uno stravolgimento delle finalità ultime per le quali si è voluto creare un ministero *ad hoc* ed inserirvi gli Archivi di Stato.

¹³ [Interviene di nuovo il sen. Giovanni Spadolini osservando: «purtroppo qui c'è un vuoto. La legge è rovesciabile e si potrebbe dire addirittura che il ministro dell'interno può prescindere da qualunque Giunta e concedere le autorizzazioni secondo l'arbitrio. Questo è un punto da completare nei decreti delegati. Così com'è il testo è assurdo»].

STATO E ISTITUZIONI NELLA FORMAZIONE DEGLI ARCHIVI*

1. Gli archivi e lo Stato contemporaneo

Gli indirizzi storiografici sul mondo contemporaneo hanno avuto, nei confronti delle fonti archivistiche, un atteggiamento non univoco e non costante, ma comunque diverso da quello praticato dalla storiografia sul Medioevo e sulla età moderna. I motivi di questa difformità sono molti e vanno dalla origine medievistica delle discipline che hanno per oggetto i documenti in quanto tali – non solo la diplomatica e la paleografia, ma la stessa archivistica – alla abbondanza per lo studio dell'età contemporanea di fonti non archivistiche, nonché alla convinzione, per lungo tempo dominante, della minor «scientificità» della storia contemporanea, e quindi di un suo meno essenziale rapporto con i documenti d'archivio, intesi come le fonti scientifiche per eccellenza. La situazione è venuta negli ultimi decenni evolvendo e il ricorso agli archivi di parte degli studiosi di storia contemporanea è cresciuto più o meno in tutti i paesi, fino a spingersi qualche volta alla civetteria di citazioni non sempre indispensabili.

Ripercorrere criticamente le tappe di questa evoluzione significherebbe scrivere un capitolo di storia della storiografia sul mondo contemporaneo: infatti non si tratta soltanto di un problema di quantità ma anche e soprattutto un giudizio di qualità sui criteri e sugli esiti di questo ricorso agli archivi. Qui verranno soltanto illustrati alcuni tratti della specificità del rapporto archivi-storia contemporanea, colti attraverso il momento legislativo e organizzativo degli archivi stessi.

La prima constatazione da fare è che l'organizzazione moderna degli archivi nasce più o meno nei medesimi anni in cui ha inizio, secondo la periodizzazione tradizionale, la storia contemporanea; e nasce con il programma di porre in modo nuovo, e in un nuovo reciproco equilibrio, la funzione giuridica e la funzione culturale degli archivi. Il fenomeno è riscon-

* Da *Il mondo contemporaneo*, X, *Gli strumenti della ricerca*, II, *Questioni di metodo* **, Roma, La Nuova Italia, 1983, pp. 1027-1043.

trabile con particolare chiarezza in Francia. Gli Archivi nazionali si formano attorno alla assemblea costituente (decreto del 12 settembre 1790) ed hanno nella legge del 7 messidoro anno II quella che ancora oggi è considerata la carta basilare degli archivi francesi (essa è stata formalmente abrogata solo dalla nuova legge sugli archivi del 3 gennaio 1979, n. 79-18). L'articolo 37 di quella legge stabiliva: «Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et heures qui seront fixés, communication des pièces, qu'ils renferment; elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement, et avec les précautions convenables de surveillance». È vero che dal contesto della legge si evince che la consultazione libera e gratuita non riguardava che i titoli di proprietà, essendo in quella prima fase previsto che i documenti puramente storici confluissero presso la Biblioteca nazionale¹; ma il principio stabilito era ugualmente rivoluzionario, anche perché riguardava tutti indistintamente i depositi statali di documenti. Tanto era rivoluzionario che i governanti francesi stessi provvidero presto a temperarlo. Ma esso si ritrova, ad esempio, nel provvedimento con cui Gioacchino Murat, re di Napoli, ordinava di «unire in un medesimo locale gli antichi archivi» della capitale del regno, aggiungendo: «l'uso degli archivi è pubblico. Ciascuno potrà chieder copia delle carte che vi si conservano» (decreto 22 dicembre 1808, n. 246).

Ai fini del nostro discorso due punti vanno sottolineati. In primo luogo si deve ricordare che gli archivi erano tradizionalmente simboli del potere e degli *arcana imperii* e costituivano, come è stato osservato, «testimonianza di una tradizione di potere "occulto", "misterioso" perché tecnico specialistico, "esoterico", conosciuto da pochi e trasmesso all'interno di chiuse corporazioni di chierici»². Isidoro di Siviglia aveva creato la sequenza «arcivum» «arcanum» – «secretum»; e «Ordo ipse est quiddam divinum» aveva scritto a proposito della ordinata conservazione degli archivi il trattatista cinquecentesco Baldassarre Bonifacio³.

L'apertura degli archivi va dunque ricondotta nel quadro delle garanzie di cui il cittadino ha diritto di godere nei confronti di uno Stato spogliato del carattere sacrale. Si trattò innanzi tutto, abbiamo visto, delle garanzie del cittadino – proprietario (che già parzialmente ne godeva in virtù del carat-

¹ Cfr. MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES, DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, *Manuel d'archivistique*, Paris, SEVPEN, 1970, p. 39.

² I. ZANNI ROSIELLO, *Gli Archivi di Stato: una forma di sapere «segreto» • pubblico?*, in «Quaderni storici», (XVI) 1981, 47, p. 141 [poi in *L'archivista sul confine. Scritti di Isabella Zanni Rosiello*, a cura di C. BINCHI – T. DI ZIO, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 60), p. 179].

³ Cfr. L. SANDRI, *Il «De Archivis» di Baldassarre Bonifacio*, in «Notizie degli Archivi di Stato», X (1950), 3, pp. 98 e 100 (nell'articolo è pubblicato l'intero trattatello).

tere pubblico degli atti notarili); ma si trattò altresì della affermazione del valore generale della certezza del diritto, verificabile anche attraverso il libero accesso a quei documenti che proprio per essere conservati nei pubblici archivi sono da considerare, fino a prova contraria, degni di fede. Scrive ancora di recente l'inglese Jenkinson: «Archive quality is dependent upon the possibility of proving an unblemished line of responsible custodians»⁴. È infine presente, nella apertura degli archivi, il principio che i cittadini, attraverso la diretta conoscenza dei documenti del potere, hanno diritto a controllare il potere.

Il secondo punto da sottolineare è che la frattura rivoluzionaria (ci riferiamo ancora in particolare alla Francia) mutò il rapporto con il passato e con i documenti da esso prodotti. Il rinnegamento del passato consentì non solo di imbalsamarne le tracce che non erano andate distrutte nel primo impeto di rivolta, ma anche di renderne pubblica la consultazione, innanzitutto a dimostrazione delle malefatte degli abbattuti tiranni e poi per favorire il progresso di quella conoscenza storica che stava diventando una componente di sempre maggior rilievo della cultura dominante (naturalmente sorvolo qui sull'uso storiografico che dei documenti d'archivio era stato fatto sotto l'antico regime).

Che le organizzazioni archivistiche statali di tipo moderno sorgano in genere in seguito ad una frattura storica o al compimento di un periodo di transizione, è confermato da alcuni fatti relativi a vari paesi. Per l'Italia ho già citato il decreto di Murat, le cui disposizioni furono poi riprese e sviluppate dalla legge organica borbonica del 12 novembre 1818, n. 1379. Ricordo ora il tentativo di creare a Milano, capitale napoleonica, un grande archivio centrale sul modello degli archivi nazionali di Parigi; e, senza dilungarmi in un elenco di provvedimenti e di date, aggiungo che, alla vigilia dell'Unità, più o meno tutti gli Stati della penisola si erano adeguati ai tempi dotandosi di una organizzazione archivistica di tipo moderno, mentre sarà poi cura del nuovo regno creare l'amministrazione archivistica unitaria ed uniforme tuttora esistente. In Polonia è il napoleonico Granducato di Varsavia che istituisce il 2 settembre 1808 un archivio generale; e bisognerà attendere la rinascita di uno Stato polacco perché si abbia, il 7 febbraio 1919, un decreto sulla organizzazione degli Archivi di Stato e la protezione dei documenti. In Olanda l'Archivio nazionale dell'Aja nasce anch'esso in periodo napoleonico, nel 1802; e quando poi il 17 giugno 1918 si avrà la prima legge organica sugli archivi, essa riguarderà soltanto gli archivi anteriori al 1813, data della fine del dominio francese.

In Prussia soltanto dopo il 1815 comincia il cammino verso una orga-

⁴ Citato in A. BRENNEKE, *Archivistica*, trad. it. di R. PERRELLA, Milano, Giuffrè, 1968, p. 255.

nizzazione archivistica moderna, che vedrà la luce nel 1831; e solo nell'ottobre 1919 si arriverà alla creazione, a Potsdam, di un Archivio nazionale centrale dell'intera Germania. I precedenti progetti del 1868 e del 1912 erano falliti (il secondo in seguito all'opposizione dei socialdemocratici e del centro) per il timore che il costituendo Archivio nazionale si trasformasse in un'appendice di quello che dal 1803 era diventato il prussiano Archivio segreto di Stato e che, ancora nel 1924-1925, ricevette gli atti militari prussiani soltanto fino al 1867⁵.

Quanto alla Russia, il Brenneke si è spinto a scrivere che «solo la rivoluzione del 1917 ha reso possibile la realizzazione delle tendenze archivistiche della rivoluzione francese»⁶; l'enfasi è dovuta al fatto che lo scrittore tedesco è assai più sensibile ai problemi della struttura e della «tettonica» (com'egli la chiama) degli archivi che a quelli del loro uso pubblico. Sta comunque di fatto che in Francia come in Urss si è creata una netta distinzione fra gli archivi anteriori e quelli posteriori alla rivoluzione. In Francia la differenza è segnata, all'interno sia degli Archivi nazionali che di quelli dipartimentali, dei differenti *cadres de classement* applicati ai documenti precedenti e a quelli successivi al 1789 e al 1790. In Urss il fenomeno è ancora più marcato. Dei nove Archivi centrali oggi esistenti, tre sono relativi solo al periodo prerivoluzionario: l'Archivio degli atti antichi (fino al 1941 si chiamava Archivio di Stato della età del feudalesimo e della servitù della gleba), l'Archivio centrale storico di Stato con sede in Leningrado (conserva i documenti dell'amministrazione centrale zarista dalla fine del secolo XVIII al 1917), l'Archivio centrale storico militare di Stato (con i documenti dell'esercito russo fino al 1917); due Archivi sono relativi solo al periodo post-rivoluzionario: l'Archivio centrale di Stato della economia popolare e l'Archivio centrale di Stato della armata sovietica (fino al 1940); quattro Archivi conservano infine documenti sia antecedenti che successivi al 1917, ma di questi uno solo, quello della marina militare, con sede in Leningrado, è formato da una documentazione organica ed esaustiva, mentre invece l'Archivio centrale di Stato della rivoluzione d'ottobre e della edificazione socialista conserva, per il periodo anteriore al 1917, solo i documenti sul movimento rivoluzionario in Russia: si tratta cioè di una specie di *flash back* archivistico che risale fino ai decabristi e, con qualche raro documento, alla fine del secolo XVIII⁷.

Considerazioni analoghe potrebbero essere svolte a proposito delle date

⁵ *Ibid.*, pp. 342 e seguenti.

⁶ *Ibid.*, p. 295.

⁷ Quanto all'Archivio centrale di Stato della letteratura e dell'arte e all'Archivio centrale di Stato della cine-fono-foto documentazione, soltanto l'ampia accezione che in Urss viene data alla parola archivio ne consente la collocazione fra gli Archivi di Stato nel senso in cui ne stiamo parlando in questo testo.

che sono state in alcuni paesi volta a volta indicate come termini prima dei quali non è consentito distruggere alcun documento: sono tutte date che hanno un significato periodizzante nella storia dei rispettivi paesi. Ad esempio: il 1660 per l'Inghilterra, il 1830 per la Francia, il 1848 per la Danimarca, il 1870 e poi, più cautelativamente, il 1815 per l'Italia. In Jugoslavia una riserva particolare è stata fatta in pro dei documenti anteriori al 1850 e di quelli degli anni della guerra di liberazione 1941-1945 (istruzioni del Consiglio degli archivi del 15 marzo 1968). In Cecoslovacchia, al contrario (regolamento emanato dal Ministero dell'interno il 3 febbraio 1953), è stato dichiarato «in via di principio» eliminabile ogni documento anteriore al 1° maggio 1945 per la Boemia e al 29 agosto 1944 per la Slovacchia, che sono le date della rispettiva liberazione delle due parti del paese; tuttavia le eccezioni al principio sono formulate in termini così ampi da ridurre di molto la portata di questo atteggiamento iconoclasta.

Ma è proprio il fatto che i moderni Archivi di Stato nascano e si organizzino in seguito a una frattura col passato e alla necessità, che ne deriva, di porre in modo nuovo il rapporto coi documenti da quello lasciati, che sta alla base della specificità del rapporto degli Archivi stessi con i documenti del presente. Non era più possibile che fra il momento della formazione e quello dell'uso culturale dei documenti sussistesse un rapporto che potremmo chiamare ingenuo, se, a temperare questo giudizio, non tenessimo conto di quanto scrive Zanni Rosiello, e cioè che gli archivi sono sempre stati custoditi e selezionati in base all'*immagine* che il potere sceglie di conservare di se stesso per il futuro⁸.

Il processo di formazione di questa immagine diventava però più complesso e almeno programmaticamente controllato, una specie di sfida fra il tempo, che sembra preservare o distruggere irrazionalmente, e la legge che ha l'orgoglio di selezionare e conservare razionalmente. Un'epoca, come quella ottocentesca, che con crescente impegno conservava i documenti e restaurava i monumenti del passato⁹, doveva necessariamente porsi il problema di cosa fare dei documenti da essa stessa prodotti.

2. Dall'amministrazione alla cultura: un percorso non lineare

I manuali di archivistica insegnano che i documenti nascono per finalità pratiche e amministrative; e aggiungono che, man mano che quelle finalità vanno attenuandosi fino a scomparire, emerge, fino a diventare esclusi-

⁸ I. ZANNI ROSIELLO, *Gli Archivi di Stato ... cit.*, p. 141 [poi in *L'archivista sul confine ... cit.*, p. 178].

⁹ «En sortant des Archives, comme en sortant du Louvre, on se sent à la fois pensif, étonné et meilleur», scriveva sul «Journal officiel» del gennaio 1877 Jules Claretie: citato in MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES, DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, *Manuel d'archivistique ... cit.*, p. 657.

vo, il valore culturale dei documenti stessi. Sono proposizioni corrette, e ad esse in modo vario si ispirano tutte le vigenti legislazioni. Ma l'itinerario dalla amministrazione alla cultura, apparentemente così lineare perché affidato al mero decorso del tempo, si snoda in realtà attraverso passaggi assai problematici. Innanzi tutto appare troppo secca la contrapposizione fra l'amministrazione, che sarebbe volta ad operare interessatamente nel presente, e la cultura, che guarderebbe disinteressatamente a ciò che è ormai passato per affidarlo al futuro. Sappiamo come si tratti invece di un intreccio assai più complicato che, nel caso degli Archivi dello Stato, rinvia direttamente alla natura del soggetto che li produce e del braccio secolare che esso ha nella burocrazia.

Lo Stato ottocentesco e novecentesco da una parte non cessa di selezionare, conservare e ordinare i propri documenti in vista dell'immagine che sceglie di accreditare di se stesso; dall'altra parte, anche nelle sue forme più liberali e garantistiche, continua a essere uno Stato che non può eliminare del tutto il «segreto di Stato» e non può quindi condurre fino alle ultime conseguenze il principio della piena e libera consultabilità dei propri archivi. Sotto certi aspetti e in certi momenti di tensione nei rapporti sociali e nei rapporti internazionali il «segreto di Stato» (si pensi ai suoi nessi con lo spionaggio) è venuto addirittura rafforzandosi, così che se ne è potuto parlare come di «uno strumento di dominio di prim'ordine», la cui «marcia trionfale comincia nel 1894 con l'affare Dreyfus»¹⁰. Più in generale, Weber aveva osservato che «ogni potere che aspira alla continuità è un potere segreto in qualcuno dei suoi punti decisivi» e aveva riconosciuto il legame esistente fra il «rafforzamento del dovere del "segreto d'ufficio"» e «la intenzione dei dominanti di irrigidire il potere di dominio oppure (...) la credenza in una crescente minaccia contro di loro»¹¹. Il «potere invisibile», di cui va discorrendo oggi Norberto Bobbio, nella sua sfida alla trasparenza delle regole della democrazia è anche una sfida alla libertà di accesso agli archivi. Naturalmente, il significato anche storiograficamente rilevante di certi documenti, soprattutto quelli usati nella storia politica, sta proprio nel fatto che essi nascano come «segreti» o almeno «riservati».

Per altro verso, di fronte a uno Stato che viene a conoscenza di sempre più abbondanti informazioni relative alla vita anche privata dei cittadini – *Welfare State* e Stato totalitario procedono su questa strada di pari passo – sono i cittadini stessi a porre esigenze di riservatezza, facendo appello all'altra faccia delle norme giuridiche, quella che le rende strumento, oltre che del potere, di controllo del potere. In effetti, i limiti che le legislazioni archivistiche contemporanee pongono alla libera consulta-

bilità dei documenti sono tutti, con maggiore o minor rigore, motivati dalla tutela della sicurezza dello Stato da una parte, della riservatezza dei cittadini dall'altra. Ma non si tratta soltanto dell'impatto della nuova versione degli *arcana imperii* con la certezza del diritto e con il rispetto di alcuni essenziali diritti della persona. Si tratta anche del nesso fra la produzione di archivi e la crescente presenza e capillarità della amministrazione pubblica nella società civile: infatti, per riprendere una felice formula sintetica, «non c'è atto amministrativo che non produca un dato informativo»¹².

Come dicono i francesi, «savoir pour prévoir; prévoir pour pouvoir». È evidente che la più profonda specificità degli archivi pubblici per le ricerche di storia contemporanea va ricercata in questo nesso che dobbiamo qui assumere come un presupposto, da vagliare anche in rapporto ai molteplici ulteriori mezzi che la pubblica amministrazione moderna ha per far conoscere la propria attività e per registrare, nello svolgimento di essa, una crescente mole di fenomeni sociali: si pensi alle statistiche e alle pubblicazioni ufficiali che costituiscono quella sempre più vasta zona di frontiera fra fonti archivistiche e fonti bibliografiche che il *Manuel* francese definisce, non del tutto propriamente, *archives imprimées*. La conseguenza è che da una parte cresce la dimensione formale che il potere statale tende a tramandare di sé, dall'altra cresce anche la presenza dei contenuti sociali nei documenti dei pubblici archivi. Quanto più, ad esempio, le classi subalterne sono prese nell'ingranaggio delle istituzioni statali (fisco, servizio militare, polizia, giustizia, istruzione, assistenza e controllo sociale in genere) e quanto più le istituzioni che le classi subalterne si danno (partiti, sindacati, associazioni varie) entrano a loro volta in contatto, fino modellarsi su di esse, con quelle statali o perché ne vengono represse o perché con esse variamente si intrecciano, tanto più sarà possibile rinvenire negli archivi pubblici tracce delle classi subalterne stesse. Naturalmente, la memoria della società filtra, per questa strada, attraverso la memoria dello Stato in modo spesso preterintenzionale rispetto alle finalità perseguite dallo Stato stesso e dalla sua burocrazia. Il legame fra archivi e pubblica amministrazione, dunque, non soltanto non si è nella età contemporanea allentato, ma si è rafforzato, o almeno è diventato più complesso. Il *Manuel* francese – di un paese in cui gli Archivi nazionali dipendono dal 1870 dal Ministero della pubblica istruzione e dal 1958 da quello degli affari culturali – considera ancora oggi fondamentale il principio degli archivi «comme auxiliaires dell'Administration»¹³.

Negli Stati Uniti, dove fu soprattutto la American Historical Association

¹² R. ROMANELLI, *La nuova Italia e la misurazione dei fatti sociali. Una premessa*, in «Quaderni storici», (XV) 1980, 45, p. 767.

¹³ MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES, DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, *Manuel d'archivistique* ... cit., p. 296.

¹⁰ H.M. ENZENSBERGER, *Sulla teoria del tradimento*, in «Il menabò», 1964, 7, p. 27.

¹¹ M. WEBER, *Economia e società*, II, Milano, Edizioni di Comunità, 1961, p. 257.

– fondata nel 1884 e già nel 1889 promotrice di una Public Archives Commission – a spingere verso la creazione degli archivi nazionali (il relativo *Act* è solo del 19 giugno 1934), questi ultimi sono stati poi ricondotti nell'ambito della General Services Administration. Nella maggioranza dei paesi gli Archivi di Stato dipendono oggi dai ministeri dell'istruzione, della cultura e simili; in alcuni, come l'Urss, dalla Presidenza del consiglio dei ministri; in pochi, come la Cecoslovacchia, la Romania, la Repubblica democratica tedesca, dal Ministero dell'interno; in Inghilterra dal lord cancelliere, che nel 1958 ha sostituito il Master of the Rolls. Sono differenze importanti, sia in rapporto alle tradizioni dei singoli paesi, sia come indici dell'autonomia riconosciuta al ruolo culturale degli Archivi. Ma il problema, che ponevo sopra, dell'intrinseco rapporto con la pubblica amministrazione è nella sostanza il medesimo, e dà luogo alle due tradizionali figure tecniche del versamento e dello scarto e a quella più moderna del *records management*. Dà anche luogo al problema, del quale non sarà qui possibile occuparsi, degli strumenti atti a dominare e a rendere utilizzabile per gli studi la quantità sempre crescente di documenti.

Mentre gli Stati moderni, come abbiamo visto, si pongono il compito di conservare ordinatamente i propri archivi e, pur con lacune, inadempienze, imprevidenze variabili da paese a paese, di fatto in larga parte li conservano e ne prevedono in prospettiva il libero uso, si deve constatare che gli altri grandi organismi che caratterizzano la società moderna, le imprese industriali, si comportano, rispetto ai documenti da esse stesse prodotti, in modo notevolmente diverso. È vero, come ha scritto Weber, che «il "segreto" è custodito, come mezzo di potenza, in modo ancor più segreto nel libro mastro di un imprenditore che non negli atti degli organi di autorità»¹⁴; ma l'intreccio fra funzione generale di potere e forma della memoria, che ha consentito la preservazione attraverso i secoli degli archivi pubblici anche quando il singolo segreto non aveva più motivo di essere, come tale, protetto, si presenta negli archivi delle imprese industriali in una maniera diversa, di cui la minor cura nel conservare i documenti non più necessari al corrente maneggio degli affari, spesso lamentata dagli studiosi di storia economica, non è che un aspetto.

Giova innanzi tutto ricordare che da un punto di vista giuridico gli archivi delle imprese industriali non costituiscono che una categoria di archivi privati (o, in qualche caso, degli archivi degli enti pubblici non territoriali); e le amministrazioni archivistiche dei vari paesi, lente nel rivolgere la propria attenzione agli archivi privati in genere (si tornerà brevemente su questo punto), si sono mosse con circospezione ancora maggiore nei confronti degli archivi economici. Il rilievo vale in particolare per l'Italia, dove è

altresì quasi inesistente l'iniziativa in proposito di enti quali le camere di commercio e le associazioni industriali¹⁵. Ma queste sono soltanto constatazioni, da articolare nei particolari ove si volesse porre lo sguardo sulle situazioni esistenti nei singoli paesi.

Un inizio di risposta al quesito generale sopra posto può invece consistere nel ricordare che lo Stato mira a tutelare innanzi tutto i titoli della proprietà immobiliare, mentre l'impresa industriale non solo nasce storicamente come frattura con il predominio della proprietà immobiliare, ma affida il proprio successo non alla salvaguardia statica dei diritti di proprietà (che, per quella parte che ancora le interessano, lascia alle cure dello Stato), ma al dinamismo del mercato e alla mobilità del profitto. Inoltre l'impresa industriale per costruire l'immagine del proprio potere punta non tanto sulla ostentazione della esistenza di segreti non rivelati, quali sono gli *arcana imperii* (diversi in questo dal «segreto industriale», istituzionalizzato nel sistema dei brevetti, per il quale ci si affida di nuovo allo Stato), quanto sulla visibile efficacia del proprio agire, sulla palese utilità dei propri risultati, sulla ottimistica aspettativa dei sempre crescenti frutti del progresso tecnologico, che si lasciano alle spalle senza rimpianto i frutti del giorno precedente. Tutto il rapporto passato-presente-futuro appare insomma diverso nello Stato e nella impresa industriale; e qui sta probabilmente la radice del diverso comportamento verso i propri archivi. Conservare tracce e documenti del passato è insieme sfida e tentativo di riappacificamento con la morte; e, a svolgere questa funzione simbolica, assai più adatto dell'industria appare tuttora lo Stato, e con esso il Comune e la famiglia. Non è certo un caso che gli archivi di impresa meglio conservati siano spesso quelli in cui l'azienda coincide o ha coinciso a lungo, con un nucleo familiare¹⁶.

3. La consultabilità degli archivi

È stato prima indicato nel problema della libertà di consultazione dei documenti uno dei punti che caratterizzano gli archivi della storia contemporanea e che – sia ricordato qui di sfuggita – hanno concorso a mutare la stessa fisionomia professionale dell'archivista¹⁷

¹⁵ Si pensi che, primo esempio di istituzioni di questo tipo, un Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv nacque a Düsseldorf già nel 1906 su iniziativa della locale Camera di commercio.

¹⁶ Si pensi anche all'archeologia industriale: non sembra che essa nasca da una esigenza organica, complessiva, manifestatasi nel seno stesso dell'industria; essa nasce appunto come «archeologia». Nessuna legislazione, che io sappia, obbliga a consegnare a un pubblico istituto – come avviene invece per le opere a stampa – un esemplare della macchine fabbricate in serie.

¹⁷ Si è parlato al riguardo di «sbandamento dell'archivista al momento in cui gli archivi divennero pubblici»: cfr. L. SANDRI, *La storia degli archivi*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVIII (1958), 1, p. 130.

¹⁴ M. WEBER, *Economia e società* ... cit., p. 296.

Le norme che nei vari paesi pongono limiti a questa libertà e prevedono in pari tempo la possibilità, sotto certe condizioni, di rimuovere in virtù di speciali procedure i limiti stessi, si presterebbero ad un discorso, che non si è qui in grado di svolgere, sul rapporto fra garantismo e discrezionalità dell'amministrazione. La garanzia più obiettiva è data, nel nostro caso, dal decorso del tempo con effetti in precedenza stabiliti. Molte legislazioni stabiliscono infatti una data spartiacque: i documenti formati prima di essa vengono dichiarati tutti liberamente consultabili; i documenti formati dopo sono, in tutto o in parte, esclusi di norma dalla libera consultazione.

La data spartiacque, quando è una data fissa, è spesso quella di una frattura, più o meno profonda, nella continuità dello Stato, delle istituzioni, della vita pubblica in genere (si ricordi quanto abbiamo prima osservato sulla importanza di queste date nella storia degli archivi). Il caso più tipico è forse oggi quello dell'Archivio vaticano, che finora è stato aperto di morte di papa in morte di papa (Paolo VI lo ha aperto fino a tutto il pontificato di Pio IX, morto nel 1878). In Italia sono stati posti volta a volta, con casistiche complicate non prive di interesse ma che non è il caso qui di esporre, i termini del 1815 e del 1830 (regolamenti approvati con i regi decreti 27 maggio 1875, n. 2552 e 2 ottobre 1911, n. 1163), del 1870 (legge 22 dicembre 1939, n. 2006), del 1900 (legge 13 aprile 1953, n. 340), fino a che la vigente legge (d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409) ha stabilito il termine mobile di cinquant'anni.

In Francia un decreto del 16 maggio 1887 poneva il termine di cinquant'anni, mutato poi in quello rigido del 1920 nel 1962 e del 20 luglio 1940 nel 1970, per essere ricondotto infine alla mobilità di trent'anni dalla vigente legge del 1979, che prevede peraltro ben sette categorie di eccezioni, dai centocinquant'anni (documenti con informazioni di carattere medico) ai sessant'anni (documenti che riguardano la vita privata dei cittadini e la sicurezza dello Stato). Il regolamento cecoslovacco del 1° gennaio 1959 afferma il diritto di ogni cittadino di consultare i documenti degli Archivi di Stato; ma la effettiva «comunicabilità» è limitata ai documenti anteriori al 1918, data di nascita dello Stato cecoslovacco, purché però siano «classificati» e non si riferiscano a certi oggetti speciali come le miniere.

Nella Repubblica federale tedesca la pubblicità è consentita fino al 1945, «salvo i diritti di persone ancora viventi». A questa comprensibile cautela vengono aggiunte altre un po' meno ovvie: sempre per i documenti anteriori al 1945 la consultazione è consentita soltanto alle «persone incensurate di età superiore ai diciotto anni, se le medesime possono addurre, al riguardo, interessi personali o negoziali giuridicamente tutelati ovvero se vogliono eseguire ricerche che vengono rese utilizzabili per un pubblico abbastanza vasto»¹⁸.

¹⁸ E. VON VIETSCH – W. KOHTE, *Das Bundesarchiv. Entwicklung und Aufgaben*, Boppard am Rhein, Boldt, 1966, citata da S. D'ANDREAMATTEO, *Il Bundesarchiv di Coblenza*

In linea generale, le legislazioni attuali pongono un termine mobile: oltre i casi ricordati subito sopra, citerò ancora quelli degli Usa con cinquant'anni (*Federal Records Act* del 1950, emendato nel 1968), dell'Inghilterra con trent'anni (emendamento del 1967 al *Public Records Act* del 1958), della Norvegia con venticinque anni (decreto del 4 novembre 1961).

I paesi che non hanno prestabilito termini, né fissi né mobili, possono sommariamente distinguersi in due gruppi: quelli che hanno di mira un massimo di garanzie per i cittadini nella doppia veste di garanzie di accesso ai pubblici documenti e di difesa della privata riservatezza; paesi che intendono lasciare il massimo di discrezionalità alla pubblica amministrazione. Per la prima categoria, senza dubbio la più esigua, possiamo ricordare la Svezia. Il vigente decreto del 10 novembre 1961 collega esplicitamente la pubblicità degli archivi alla legge sulla libertà di stampa del 5 aprile 1949, il cui capo II riguarda appunto la «pubblicità dei documenti ufficiali». Questa può essere limitata solo per salvaguardare la sicurezza dello Stato (con esemplificazioni che vanno dal diritto penale alla protezione dei legittimi interessi economici dello Stato, delle collettività, dei singoli) e per proteggere la inviolabilità della vita privata, della sicurezza individuale, della decenza e del buon costume. I documenti non segreti devono essere comunicati a chiunque ne faccia richiesta, ovunque essi si trovino: che è una disposizione importante e non molto frequente, che rende irrilevante, ai fini del libero accesso ai documenti, il luogo – Archivi di Stato o archivi correnti e di deposito delle pubbliche amministrazioni – nel quale i documenti stessi sono conservati¹⁹. L'elemento garantista della legislazione svedese è reso particolarmente evidente dalle norme secondo le quali il carattere segreto dei documenti deve essere esplicitamente annotato su ciascuno di essi, insieme al rinvio alla legge che autorizza la segretezza e alla indicazione della autorità che pone il vincolo e della data in cui esso è posto.

I paesi dell'Est europeo possono essere considerati rappresentativi, nel loro insieme, del secondo gruppo cui si accennava sopra. Le disposizioni emanate il 22 marzo 1957 dal ministro polacco della cultura e delle belle arti, ad esempio, contengono una casistica così minuta che il

secondo una recente pubblicazione, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXVI (1966), 1-2, p. 301; ma cfr. anche H.P. SCHWARZ, *Archives Sources for the Development of European Unification Policies in West Germany (1945-1955) and their Accessibility*, in *Sources for the History of European Integration (1945-1955): a guide to archives in the countries of Community*, Firenze, European University Institute, 1980, pp. 44-46.

¹⁹ Si confronti, ad esempio, il più sfuggente art. 22 della vigente legge italiana, secondo il quale le disposizioni sulla pubblicità dei documenti conservati negli Archivi di Stato sono applicabili agli altri archivi dello Stato e degli enti pubblici solo «in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari».

risultato appare non tanto il consolidamento della certezza del diritto quanto l'aumento del potere discrezionale della amministrazione. Inoltre, per la «utilizzazione scientifica» dei documenti è necessario che la richiesta di consultazione parta da una istituzione, anche se in «certi casi giustificati» il direttore dell'Archivio può accontentarsi di una richiesta individuale. In Cecoslovacchia il già ricordato regolamento del 1° gennaio 1959 richiede, per i cittadini stranieri, l'autorizzazione del Ministero dell'interno; ma anche in un paese come la Francia un *arrêté* del 28 giugno 1968 impone (o almeno imporrebbe) ai ricercatori stranieri l'accreditamento da parte dei rispettivi agenti diplomatici (la legislazione italiana non fa distinzione fra italiani e stranieri).

Lo iato che può verificarsi fra le affermazioni di principio e la prassi – iato sul quale non è qui possibile soffermarsi e che andrebbe comunque indagato nelle due direzioni del maggior rigore • della maggior liberalità – può essere esemplificato da un colloquio che ebbi anni fa con un alto funzionario degli archivi sovietici. Questi appariva sinceramente scandalizzato dal fatto che in Italia addirittura una legge imponesse la non piena consultabilità degli archivi degli ultimi cinquant'anni: da noi, diceva, non esistono questi limiti, da noi tutti i documenti sono pubblici. E poiché dovette leggere sul mio volto meraviglia e scetticismo, si affrettò ad aggiungere: naturalmente, tranne quelli che sono segreti.

Anche nelle legislazioni che hanno posto un termine temporale alla pubblicità, fisso o mobile che sia, si ripresenta peraltro il problema dei criteri atti ad individuare le categorie di documenti ai quali il limite deve essere applicato – essendo palesemente assurdo che nessun documento posteriore a una certa data sia consultabile – e i motivi che possono, in certi casi, indurre a rimuovere il limite stesso.

Giova, per quanto riguarda l'Italia, riportare le disposizioni principali dell'art. 21 della vigente legge: «I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che divengono consultabili cinquant'anni dopo la loro data, e di quelli relativi a situazioni puramente private di persone, che lo divengono dopo settant'anni. I documenti dei processi penali sono consultabili settant'anni dopo la data di conclusione del procedimento. Il ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente (...) può concedere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati». La legge 29 gennaio 1975, n. 5, che dispose il passaggio degli Archivi di Stato al Ministero dei beni culturali da quello dell'interno ha lasciato a quest'ultimo la competenza in materia di autorizzazioni alla consultazione dei documenti riservati. Le incongruenze di questa normativa nei confronti della costituzione sono state ampiamente illustrate²⁰. Va peraltro tenuto conto che almeno per

quanto riguarda l'Archivio centrale dello Stato, si è affermata la prassi di concedere con larghezza le autorizzazioni fino al 1950²¹.

In Inghilterra la regola dei trent'anni, sopra ricordata, è resa più complessa e insieme più duttile da un certo numero di altre disposizioni che concedono all'amministrazione un'ampia discrezionalità nel presupposto che essa la eserciti con buon senso e in buona fede. La discrezionalità appare cioè voluta non tanto come strumento per controbilanciare l'astrattezza della norma e per avere le mani più libere di fronte al cittadino, quanto come mezzo di attuazione di un pubblico bene fra le cui componenti è riconosciuto il rispetto degli interessi del cittadino stesso e la reciproca fiducia fra di esso e l'amministrazione.

Giova anche qui dare – con una certa ampiezza – la parola alla legge. Il *Public Records Act* del 1958, emendato nel 1967, parla del limite dei trent'anni «or of such other period, either longer or shorter, as the Lord Chancellor may, with the approval, or at the request, of the Minister or other person, if any, who appears to him to be primarily concerned, for the time being prescribe as respects any particular class of public records». Se poi ai responsabili della conservazione degli atti appare che «they contain information which was obtained from members of the public under such conditions that the opening of those records for the public after the period determined under the foregoing subsection [cioè delle norme citate subito sopra] would or might constitute a breach of good faith on the part of Government or on the part of the persons who obtained the information, he shall inform the Lord Chancellor accordingly and those records shall not be available in the Public Record Office for public inspection even after the expiration of the said period except in such circumstances and subject to such conditions, if any, as the Lord Chancellor and that person may approve, or, if the Lord Chancellor and that person think fit, after the expiration of such further period as they may approve». Infine, il lord cancelliere consentirà la consultazione dei documenti anche prima dei trent'anni a chi sia stato autorizzato da un pubblico ufficiale che lo stesso lord riconosca «as qualified to give such an authority».

Queste regole di comportamento – difficilmente applicabili in uno Stato come quell'italiano dove sembra che solo i richiami espliciti e astratti alle ragioni della cultura siano in grado di fronteggiare in qualche modo

²⁰ Cfr. P. D'ANGIOLINI, *La consultabilità dei documenti d'archivio*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXV (1975), 1-2-3, pp. 198-249 [poi in P. D'ANGIOLINI, *Scritti ...cit.*, pp. 73-126].

²¹ Cfr. P. CARUCCI, *Alcune osservazioni sulla consultabilità dei documenti*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXIII (1973), 2-3, pp. 282-291.

la forza del potere statale – si ritrovano in parte anche nella legislazione federale americana. Il § 2104 dell'*United States Code* (ed. 1970) che, nei capitoli 21-33 del titolo 44, tratta dei *Public Printings and Documents* (*Public Law* 90-620 del 22 ottobre 1968), è dedicato appunto alla «Responsibility for custody, use and withdrawal of records». I limiti che vengono posti alla libera consultazione sembrano riguardare soltanto i «records the use of which is subject to statutory limitations and restrictions». Il capo della amministrazione di provenienza può porre i limiti che gli sembrano «to be necessary or desirable in the public interest»; e lo Administrator of General Services (dal quale dipende, come già ricordato, lo Archivist of the United States) deve rispettarli, e «may not remove or relax the restrictions» senza il concorso del capo della amministrazione di provenienza. Le restrizioni rimangono valide per non più di cinquant'anni, a meno che lo Administrator non le prolunghi per determinati gruppi di documenti. Queste regole si concretano nella prassi della «declassificazione», che rende man mano di fatto liberamente consultabili i documenti: in una conferenza tenuta nel 1971 presso i National Archives sulla ricerca attorno alla seconda guerra mondiale fu lamentato che la declassificazione si fermasse sulla soglia dei venticinque anni²². Va ancora notato che gli ampi poteri che la legge attribuisce ai funzionari dipendenti trovano un limite nelle definizioni iniziali di espressioni quali «historical materials» che la legge ha cura di fornire non con pretese teoriche ma con esclusivo riferimento all'uso che delle espressioni stesse viene fatto nel corso degli articoli che seguono.

Si può infine ricordare la legislazione olandese come caso da ricondurre, con qualche variante, sotto il modello inglese e americano. La legge del 19 luglio 1962 stabilisce che limitazioni alla pubblicità dei documenti conservati negli Archivi di Stato possono essere poste, se l'interesse generale lo comanda, con un «regolamento di amministrazione pubblica». Il regolamento del 26 marzo 1968 vieta che limiti possano essere posti su carte di data anteriore all'ultimo centennio (periodo, questo, sorprendentemente lungo).

4. Scarti e versamenti

Il passaggio dei documenti dagli archivi delle pubbliche amministrazioni agli Archivi di Stato è, come già ricordato, uno dei momenti essenziali

²² N. GALLERANO, *La conferenza dei National Archives sulla ricerca intorno alla seconda guerra mondiale*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXI (1971), 3, p. 804; sulla prassi successiva, sia americana che inglese, cfr. G. PERONA, *Ricerche archivistiche e studi sulle relazioni tra gli Alleati e l'Italia*, in «Italia contemporanea», 1981, 142, pp. 89-101.

nella formazione degli archivi per la storia contemporanea. Il passaggio comporta concentrazione previa selezione, e mutamento di gestione²³.

I documenti, ha scritto Bloch, «non saltan fuori, qui o là, per effetto di chissà quale imperscrutabile volere degli dèi. La loro presenza o la loro assenza, in un fondo archivistico, in una biblioteca, in un terreno, dipendono da cause umane che non sfuggono affatto all'analisi». Lo stesso Bloch parlava peraltro anche di selezione che avviene «sovente a casaccio»²⁴.

Le legislazioni elaborate nei vari paesi nel corso dei secoli XIX e XX se hanno mirato – come già detto – a rendere consapevoli e programmate le «cause umane» di cui parla Bloch, non sono riuscite ad eliminare completamente le distruzioni «a casaccio», quando non le hanno addirittura provocate²⁵.

Che non sia possibile conservare per l'eternità (o quasi) tutti i documenti prodotti dai pubblici uffici di uno Stato contemporaneo è l'ovvio dato di partenza, che poggia su una «legge costante di economicità»²⁶. Ne deriva lo stretto nesso fra l'operazione del versamento negli Archivi di Stato e quella della selezione o scarto. Giustamente è stato osservato che oggi «la distruzione – in gergo «scarto» o *kassation* – sta diventando rapidamente (...) una parte del lavoro archivistico non meno importante della conservazione»²⁷.

La legge del 7 messidoro anno II, anche in questo antesignana, prevedeva «le triage des titres et papiers acquis à la République», e la legge del 5 brumaio anno V estendeva il principio ai dipartimenti; ma l'ottica mirava in realtà alla ricognizione del demanio nazionale²⁸. L'obiettivo della conservazione dei titoli di proprietà, che abbiamo già visto essere uno degli assi attorno ai quali sono venuti costruendosi gli archivi, ha in realtà

²³ Mentre per i documenti di antico regime si era trattato innanzi tutto di un mutamento di *status*: cfr. F. VALENTI, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLI (1981), 1-2-3, pp. 9-37 [poi in F. VALENTI, *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di D. GRANA, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 57), pp. 83-113].

²⁴ M. BLOCH, *Apologia della storia o mestiere dello storico*. Torino, Einaudi, 19787, pp. 74, 127-128.

²⁵ È il caso dei documenti immolati alla patria nel corso della guerra 1915-1918, allorché – d.l. 30 gen. 1916, n. 219 – la Croce rossa italiana ottenne il monopolio della vendita alle cartiere dei documenti che i pubblici uffici erano invitati a scartare con procedura snellita; fenomeno analogo sembra sia avvenuto in Francia fra il 1939 e il 1945: cfr. MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES, DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, *Manuel d'archivistique ... cit.*, p. 165.

²⁶ P. CARUCCI, *Lo scarto come elemento qualificante delle fonti per la storiografia*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), 1-2-3, pp. 250-264.

²⁷ G. BARRACLOUGH, *Atlante della storia 1945-1975*, Bari, Laterza, 1977, p. 286.

²⁸ Cfr. MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES, DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, *Manuel d'archivistique ... cit.*, p. 163.

condotto a eliminazioni, che oggi deprechiamo, di molti documenti solo perché scadevano i termini di prescrizione dei diritti da essi attestati²⁹. Ha condotto anche, durante le rivolte popolari, alla distruzione di archivi visti indissolubilmente come garanti della proprietà e come simboli del potere: si pensi ad esempio, per l'Italia, alla banda del Matese del 1877 (qualche episodio di questo tipo è documentabile ancora nella Resistenza).

Una circolare francese del 12 agosto 1882, poi aggiornata nel 1921 e nel 1930, invitava al rispetto di tavole dei documenti non eliminabili. Ma solo un decreto del 21 luglio del 1936 prescriveva che nulla venisse scartato senza l'intervento degli archivisti di Stato; si lamenta tuttavia che la norma sia ancora in parte notevole disattesa³⁰.

Il decreto del 1936, emanato dal governo del Fronte popolare, e che rappresentò in generale un punto di arrivo della legislazione archivistica francese, stabiliva che i versamenti, negli Archivi nazionali come in quelli dipartimentali, avvenissero secondo termini mobili dalla data di formazione dei documenti, man mano che quelli cessassero di avere utilità per il servizio corrente. La legge del 1979 ripropone una normativa analoga, prevedendo peraltro in modo esplicito che la decisione sia presa in comune dalla amministrazione produttrice e dalla amministrazione degli archivi.

In Italia la legislazione postunitaria ha per lungo tempo indicato dei termini di versamento rigidi (che tuttavia prevedevano eccezioni cautelative), diversi secondo le varie categorie di atti. Il regolamento del 1875 prevedeva dieci anni «dopo il compimento dell'affare», ma aggiungeva che «gli atti che hanno carattere di riservatezza possono rimanere presso l'ufficio dal quale emanarono fino a quando ciò sia creduto prudente, nell'interesse così del pubblico come dei privati, dal ministro da cui l'affare dipende». Il regolamento del 1911 indicava i termini di 10 e di 30 anni. Un regio decreto del 1933 (31 agosto, n. 1313) stabiliva cinque e trenta anni. La vigente legge del 1963 (art. 23) ha fissato invece un termine unico di quarant'anni dall'esaurimento dell'affare trattato (settant'anni però per le liste di leva, cento per gli atti notarili), prevedendo peraltro la possibilità, da parte degli Archivi di Stato, di accettare versamenti di documenti più recenti «quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento». La relazione premessa alla legge spiega che si è voluto evitare la trasformazione degli Archivi di Stato in succursali degli archivi correnti dei pubblici uffici: preoccupazione corretta, ma che sta ad indicare il non risolto – in Italia – problema dei cosiddetti «archivi intermedi», cui accenneremo fra poco, e, più in generale, la ineliminabile difficoltà di stabilire in modo preciso il confine fra archivi «amministrativi» e archivi «storici».

Quanto agli scarti, senza la preventiva effettuazione dei quali gli Archivi di Stato non dovrebbero accettare alcun versamento (ma il buon senso ha talvolta suggerito di temperare questa regola, anche a rischio di sovraccaricarsi di carte inutili), essi furono per la prima volta disciplinati con qualche precisione dal regolamento del 1911, che istituiva (art. 69) apposite commissioni miste composte da funzionari dell'amministrazione produttrice e da funzionari degli Archivi di Stato. La vigente legge del 1963 ha trasformato (art. 25) queste occasionali commissioni di scarto in permanenti commissioni di sorveglianza, nella fiducia – finora in larga parte frustrata – di avviare così un collegamento più organico fra Archivi di Stato e amministrazioni statali. In verità già nel 1874 Cesare Correnti, in seno al Consiglio superiore degli archivi, istituito nello stesso anno, aveva sottolineato la «necessità di provvedere alla buona amministrazione degli archivi particolari degli uffici amministrativi e delle magistrature oggi esistenti nel regno, i quali dovranno pure un giorno diventare parte degli Archivi di Stato». E nel 1899 la commissione incaricata, nell'acme della crisi di fine secolo, di preparare quello che sarà poi il regolamento, approvato con r.d. 25 gennaio 1900, n. 35, «per gli uffici di registrazione e di archivio delle amministrazioni centrali» – regolamento «razionalizzatore», largamente disatteso ma mai formalmente abrogato o sostituito – aveva sottoposto al Consiglio superiore la proposta, che non passò nel testo definitivo, di istituire presso l'Archivio del Regno (oggi Archivio centrale dello Stato) «una commissione permanente presieduta dal direttore di detto archivio, e composta di un delegato di ciascun ministero³¹».

Il Public Record Office, istituito con un *Act* del 14 agosto 1838, si vede attribuita anche la vigilanza (*charge and superintendence*) sugli archivi dei Public Departments e uffici statali moderni (centrali, data la struttura dell'amministrazione inglese). Al Master of the Rolls, cui spettava nominare il keeper dell'archivio, fu dato il potere di disporre, mediante suoi *warrants* da emanare caso per caso, il trasferimento dei documenti nel Public Record Office. Ritroviamo così anche in materia di versamenti l'ampia discrezionalità già notata a proposito della consultabilità. Il *Public Records Act* del 1958 ha riconfermato nella sostanza questa linea, prescrivendo che nessun documento può essere trattenuto dall'ufficio che lo ha prodotto per più di trent'anni «if, in the opinion of the person who is responsible for them, they are required for administrative purposes or ought to be retained for any other special reason and, where that person is not the lord Chancellor, the lord Chancellor has been informed of the facts and given his approval». Parimenti, il lord cancelliere può sospendere il versamento «if it appears to him

²⁹ Per la Francia, cfr. *ibid.*, pp. 163-164.

³⁰ Cfr. *ibid.*, pp. 164-166.

³¹ La relazione è in MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *La legge sugli archivi*, Roma, 1963, pp. 105-106.

in the interests of the proper administration of the Public Record Office». Gli scarti, regolati una prima volta da un *Act* del 1877, debbono aver presenti *rules* elaborate dal Public Record Office ma non obbligatorie per gli uffici; le *schedules* dei documenti da eliminare predisposte dagli uffici debbono tuttavia essere approvate dal Public Record Office.

Negli Stati Uniti il National Archives Council emanò, il 10 febbraio 1936, delle *regulations* sui versamenti. Oggi questi sono, in modo non molto diverso, disciplinati dal § 2103, *Acceptance of Records for Historical Preservation*, del già ricordato *Code*. I versamenti – viene stabilito – avvengono «when it appears to the Administrator of General Services to be in the public interest». L'esercizio di quest'ampia discrezionalità viene peraltro indirizzato entro limiti a loro volta tuttavia non rigidi. Così si dispone che, di massima, il passaggio avvenga dopo cinquant'anni se l'archivista degli Stati Uniti considera i documenti forniti di sufficiente «historical or other value» e se il capo della *agency* o ufficio li ritiene ormai inutili al servizio corrente. Agli scarti è dedicato il capitolo 33 del *Code*. Le regole generali vengono elaborate dallo Administrator of General Services seguendo una triplice distinzione: documenti da fotografare e poi da eliminare³²; documenti la cui ulteriore conservazione non è utile né all'*agency* né al governo e che quindi possono essere subito eliminati; documenti che andranno eliminati man mano che trascorreranno i periodi di tempo stabiliti per i singoli gruppi di essi.

L'aspetto più interessante della legislazione americana è che essa prevede l'intervento del Congresso nella procedura di scarto. Questo intervento è ora richiesto soltanto quando l'Administrator of General Services «considers it expedient» (§ 3304 del *Code*); ma in origine era sempre necessario. Non credo si possa parlare di confusione dei poteri dovuta alla disattenta ricognizione dei confini in un settore ritenuto di secondario rilievo, e nemmeno di particolare sensibilità del Senato e della Camera dei rappresentanti per le ragioni della storia. Si tratta piuttosto della esatta percezione che il controllo sull'esecutivo ha bisogno, per essere pieno e penetrante, di esercitarsi anche sui documenti dell'esecutivo.

La breccia ora aperta in questo principio va certo vista come presa d'atto delle difficoltà pratiche ad esercitare davvero quella forma di controllo, ma va anche interpretata come conseguenza del progressivo autonomizzarsi dell'esecutivo, cui finisce col venir demandata l'ultima parola sulla immagine che il governo federale intende lasciare di sé.

Va infine ricordata, per la singolarità della sua formulazione, la norma contenuta nel § 3310 del *Code*: *Disposal of Records Constituting Menace to*

Health, Life or Property. Questi pericolosi documenti devono senza indugio essere eliminati dallo Administrator «by any method he considers necessary». Sarebbe interessante indagare se e come questa norma venga applicata.

Si ritiene qui superfluo un elenco minuzioso, paese per paese, dei termini di versamento dei documenti negli Archivi di Stato. Essi oscillano entro un arco di tempo abbastanza ampio; per fare ancora qualche esempio, si va dai cento anni del Belgio (legge 24 giugno 1955) ai cinquanta della Spagna (*orden* del 5 giugno 1962) e dell'Olanda (legge del 19 luglio 1962), ai venticinque della Norvegia (regio decreto del 4 novembre 1961), a date che variano dai dieci ai quindici anni, secondo i tipi di atti, per l'Urss, dai cinque ai quindici anni per l'Ungheria e la Polonia e dai cinque ai trenta per la Jugoslavia. Si può osservare in generale che quanto più i termini dei versamenti sono brevi tanto maggiore è il legame degli Archivi di Stato con l'amministrazione attiva e minore la loro autonomia come istituti culturali.

Tutte le legislazioni prevedono comunque che i termini possano patire varie eccezioni, affidate a una più o meno ampia discrezionalità delle amministrazioni. Un massimo di discrezionalità si riscontra, qualora si tratti soltanto di rapporti interni alla pubblica amministrazione, in quella stessa legislazione svedese che abbiamo visto essere marcatamente garantista quando erano in gioco i rapporti dei cittadini con l'amministrazione. I versamenti, stabilisce il già ricordato decreto del 1961, avverranno nel momento e nella misura che saranno stati concordati fra le due parti. Parimenti, non sono posti termini fissi e uniformi per gli scarti; viene inoltre affermato il saggio principio che tutte le prescrizioni in materia vanno interpretate restrittivamente, in nome di una presunzione generale di interesse storico delle carte prodotte dai pubblici uffici.

In molti paesi vi sono rami dell'amministrazione statale che non versano i propri archivi in quelli generali (centrali) dello Stato. Si tratta soprattutto dei ministeri degli esteri e della difesa, organi che gestiscono due delle attività di cui il potere è tradizionalmente più geloso. Così avviene in Italia (sia pure con qualche limitato temperamento), in Francia, in Belgio; così avviene in Polonia, con l'aggiunta del Ministero della sicurezza pubblica (decreto del 29 marzo 1951) e lo stesso dicasi, ad esempio, per la Slovenia (legge del 16 febbraio 1966). In Urss del sistema dei nove archivi centrali che dipendono dalla Presidenza del consiglio dei ministri fanno parte quelli già ricordati della marina, dell'esercito zarista e dell'armata sovietica; ma dal 1946 ne resta fuori quello del Ministero degli affari esteri, che era sorto nel 1933 come scissione dell'Archivio che allora si chiamava «della rivoluzione d'ottobre e della politica estera» (e non è certo un caso che proprio in quegli anni rivoluzione e politica estera sovietica prendessero strade accentuatamente diverse). Va aggiunto che nei paesi dell'Est europeo i partiti unici al potere non versano i propri documenti negli Archivi di Stato. In Urss gli archivi del Posdr, del

³² Questa pratica, ormai in uso in molti paesi, pone il problema del valore giuridico del microfilm; per l'Italia si veda la l. 4 gen. 1968 n. 15 e il conseguente farraginoso d.p.c.m. 11 set. 1974, largamente disatteso.

Pc(b) poi Pcus, del Komintern, sono conservati presso l'Istituto per il marxismo-leninismo in Mosca.

Nella Repubblica federale tedesca il Bundesarchiv-Militärarchiv, che esiste dal 1954 a Friburgo, è solo una sezione del Bundesarchiv fondato a Coblenza nel 1950; ma il rapporto fra archivi militari e archivi civili ha avuto in Germania uno svolgimento tutto particolare. Nell'ottobre 1919, infatti, l'Archivio nazionale centrale nacque proprio attorno alla amministrazione militare. «L'impulso», è stato scritto, «fu dato dall'enorme materiale degli uffici di amministrazione e comando dell'esercito e delle società fondate per esigenze belliche, che dovevano essere soppressi»; ma c'era anche da sistemare una gran mole di carte non militari, e del resto gli alleati «non avrebbero permesso l'esistenza di un archivio puramente militare»³³. Nel 1935 la Sezione per la storia militare, costituitasi in seno all'Archivio, fu trasformata in Istituto delle forze armate per la storia militare, subordinato allo stato maggiore dell'esercito; e infine nel 1936 fu creata la Amministrazione degli archivi militari del tutto indipendente, alla quale facevano capo i tre grandi Archivi di Potsdam, di Monaco e, dal 1938, di Vienna, che poi, durante la guerra, iniziarono la concentrazione degli archivi, sempre militari, catturati ai polacchi e ai sovietici. Quanto agli esteri, l'Archivio segreto di Stato prussiano aveva ricevuto a suo tempo gli atti anteriori al 1867 e, per gli anni successivi, quelli delle sezioni legale e commerciale, mentre quelli della sezione politica erano andati a costituire l'Archivio politico del Ministero degli esteri³⁴. I documenti della politica estera a partire dal 1862 – o meglio quanto di essi sopravvissuto alla guerra e collocato nella parte occidentale del paese – sono ora conservati in modo autonomo a Bonn nel Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. Dal canto suo la Repubblica democratica tedesca ha riunito tutti i documenti centrali tedeschi venuti in suo possesso nel Deutsches Zentralarchiv di Potsdam.

L'Inghilterra e gli Stati Uniti non conoscono regimi speciali, istituzionalizzati, per gli archivi militari e della politica estera. In Inghilterra sono le due Camere del parlamento a non versare i propri atti nel Public Record Office (si ricordi che in quasi tutti i paesi, compresa l'Italia, gli organi del potere legislativo non sono soggetti alla normativa sugli Archivi di Stato); invece negli Stati Uniti anche il Congresso versa agli Archivi nazionali i propri documenti, che però rimangono soggetti alle disposizioni emanate in merito dal Congresso stesso. Coerentemente – e si ricordi quanto detto sopra a proposito degli scarti – del Federal Records Council fanno parte, oltre all'Administrator of General Services, almeno quattro rappresentanti del potere legislativo, due del potere giudiziario e sei del potere esecutivo.

³³ A. BRENNKE, *Archivistica* ... cit., p. 346.

³⁴ *Ibid.*, pp. 348-349.

5. Records management

Il problema del rapporto fra archivi correnti delle pubbliche amministrazioni e Archivi di Stato ha negli ultimi decenni dato luogo al fenomeno del *records management* (chiamato talvolta *birth control*) o *préarchivage*. Non è un caso che non esista una analoga espressione italiana, dato che in Italia manca la pratica corrispondente. In Francia nel 1962, sull'esempio di analoghe iniziative inglesi e americane, fu proposta la creazione di una *citè interministerielle des archives*, destinata a fungere da cuscinetto fra gli archivi dei ministeri e gli Archivi nazionali. Un'indagine accertò che vi si sarebbero dovuti trasferire più di cinquecento chilometri di *dossiers*. La realizzazione ha avuto inizio nello spazio lasciato libero a Fontainebleau dal Comando Nato, sloggiato dal generale De Gaulle³⁵. Il progetto è quello di stringere più razionali legami fra il processo formativo dei documenti e la istituzione archivistica destinata in definitiva a riceverli; gli strumenti per realizzarlo consistono nel gestire in comune la fase intermedia di conservazione e selezione, nel predisporre la conservazione per campioni (pratica ormai diffusa in molti paesi, Italia compresa), eccetera. Negli Stati Uniti, dove esistono le Intermediate Records Depositors, il *Code* più volte citato dedica ben diciassette paragrafi al Records Management, da praticarsi sia da parte dell'Administrator of General Services sia da parte delle Federal Agencies. Esiste oggi una International Records Management Federation, con sede in California.

Sarebbe riduttivo pensare che il problema consista soltanto nell'inventare nuove pratiche organizzative sotto l'incalzare della mole sempre crescente dei documenti prodotti. Si tratta in realtà di una più complessa mutazione qualitativa, indotta certo anche dalla incontrollabilità dei flussi quantitativi, ma che tende ormai a svolgersi secondo una propria dinamica. Ci troviamo di fronte ad un complesso di procedure, accorgimenti tecnici, innovazioni nella registrazione e trasmissione di informazioni e di comandi politicamente e amministrativamente rilevanti che stanno in misura crescente spostando gli archivi *in fieri* dei grandi organismi pubblici e privati e la disciplina che li riguarda sotto il dominio delle scienze dell'informazione e dei procedimenti operativi che ne conseguono: un esempio, anche questo, di tecnicizzazione delle cosiddette scienze umane, nel nostro caso di una disciplina – l'archivistica – tradizionalmente annoverata fra quelle ausiliarie della storia. Non si tratta più soltanto dell'uso del calcolatore elettronico per la elaborazione di dati registrati in origine nei modi tradizionali e che, trasferiti su nastro o su schede perforate, posso-

³⁵ F. PUSCEDDU, *Gli archivi intermedi in Francia*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXI (1971), 2, pp. 486-491 e MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES, DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, *Manuel d'archivistique* ... cit., pp. 118-125.

no andare a costituire, nella nuova veste e sui nuovi supporti, un nuovo archivio, come quello sorto presso il Consorzio interuniversitario per le scienze sociali dell'Università di Ann Arbor³⁶. Si tratta, e si tratterà in misura crescente, di dati che nascono già secondo le nuove tecniche e che solo mediante esse sono leggibili. Mi sembra indicativo, ad esempio, che in occasione della XV Table ronde des Archives tenutasi ad Ottawa nel 1974 gli Archivi di Stato canadesi abbiano organizzato una mostra sulle telecomunicazioni, tutta proiettata verso il punto di approdo della *electric age*, anzi della *satellit age*. Ci troviamo cioè di fronte ad una linea di sviluppo che altererà sempre di più il quadro di riferimento, teorico e organizzativo, degli archivi.

Mi limiterò a constatare che la legislazione vigente, anche nei paesi più avanzati su questa strada, stenta a tenere il passo; e azzarderò una considerazione molto generale. È da prevedere che la divaricazione fra la corrente prassi amministrativa e la tecnica della memorizzazione andrà progressivamente aumentando. Già i titolari, in uso negli archivi degli uffici almeno dai primi decenni dell'Ottocento, hanno sovrapposto una griglia «razionale» alla fluidità dell'azione amministrativa, incasellandone i documenti, non sempre in verità con risultati chiari e coerenti, in categorie astrattamente prestabilite, ma pur sempre leggibili a occhio nudo. Con le memorizzazioni elettroniche si muta totalmente registro. Si pensi soltanto a due conseguenze, una per il funzionario di oggi, l'altra per lo storico di domani. Il funzionario e l'impiegato si vedranno sempre più espropriati dell'accumulo mnemonico di conoscenze che costituivano la base tradizionale del loro sapere professionale e della loro capacità di controllo sui presupposti e sui risultati del proprio operare. Il vecchio e fidato archivista dalle mezze maniche cesserà di essere un prezioso collaboratore e sarà sostituito da un lontano ed esigente tecnico della documentazione. Lo storico, dal canto suo, incontrerà sempre maggiore difficoltà a leggere il documento nel contesto in cui agì chi lo produsse, all'interno cioè di quella compresenza di soggettività e di istituzione, che costituisce uno dei motivi di fascino della ricerca d'archivio: diventerà infatti sempre più invadente il contesto tecnico entro cui l'informazione è stata formalizzata e registrata. Questo naturalmente non significa che lo storico debba demonizzare le nuove tecniche; deve piuttosto imparare a fare i conti con esse.

6. Qualche altro dato comparativo

Gli Stati moderni oltre che ai propri archivi hanno dedicato attenzione crescente, almeno nelle intenzioni dei legislatori, agli archivi non statali. Ma prima di dare qualche rapida informazione in merito è opportuno ricorda-

³⁶ E. LE ROY LAURIE, *Le frontiere dello storico*, Bari, Laterza, 1976, p. 6.

re che gli accenni fin qui fatti agli Stati federali si riferiscono tutti alla legislazione federale, che non sempre è omogenea a quella dei singoli Stati. Negli Stati Uniti d'America la legislazione federale fu preceduta da quella di alcuni Stati. Primo Stato a dotarsi di una legge archivistica fu l'Alabama che nel 1901 creò il Department of Archives and History, a imitazione del quale sorsero poi in vari Stati del Sud un certo numero di Archival historical agencies. Lo stretto nesso con le istanze avanzate dalla ricerca storica, che abbiamo già ricordato a proposito del sorgere della legislazione federale, si ritrova ancora più spiccato in alcuni Stati del Middle West, che crearono e sostennero società storiche incaricate di prendersi cura anche degli archivi. Ernst Posner lamenta che la proposta, formulata dalla Society of American Archivists, di un uniforme *State Public Records Act* non abbia mai avuto seguito. Egli crede comunque di poter raggruppare sotto quattro categorie le situazioni legislative oggi esistenti nei vari Stati dell'Unione (nel 1971 47 Stati su 50 avevano una legge archivistica). La prima categoria (ad esempio North Carolina) è quella che si è ispirata alla già ricordata legge dello Stato di Alabama; la seconda (ad esempio Maryland) pone una Archives-records management agency alle dipendenze del Department of General Services; la terza (ad esempio Illinois) affida gli archivi al Segretario di Stato, senza *historical responsibilities*; la quarta all'inverso (ad esempio Wisconsin) prevede una Division of Archives and Manuscripts of the State Historical Society, senza curarsi del *records management*³⁷.

In Urss ogni Repubblica ha un suo sistema di archivi centrali e periferici, distinto da quello dell'Unione, ma ricalcato sul suo modello: dipendenza dal Consiglio dei ministri ed esistenza di almeno due Archivi centrali, uno per i documenti anteriori, l'altro per i documenti posteriori al 1917. Questi organi hanno una «dipendenza metodologica» dalla Direzione generale dell'Unione. Va peraltro aggiunto che anche le distinzioni fra gli archivi delle singole repubbliche e quelli dell'Unione sono riassorbite in Urss nella fondamentale categoria del «fondo archivistico di Stato», concepito come un tutto unico che comprende l'intero patrimonio documentario sovietico, all'interno del quale le distinzioni non fanno riferimento a criteri di proprietà ma solo di competenza e di rilevanza nazionale o locale. Questa categoria la si trova recepita nelle legislazioni delle democrazie popolari. Valga per tutte il decreto polacco del 19 febbraio 1957, art. 1: «Il fondo nazionale degli archivi ingloba tutti i documenti d'archivio che possiedono un valore storico sul piano politico, sociale, economico, culturale o scientifico».

Un esame più ravvicinato di queste legislazioni, e ancor più delle varie prassi, mostrerebbe in verità come le situazioni reali siano meno uniformi e compatte (particolarmente interessante, sotto questo profilo, appare un

³⁷ E. POSNER, *États-Unis. Introduction*, in «Archivum», XXI (1971), pp. 84-85.

decreto ungherese del 1969). Troviamo in Spagna una categoria che sembra somigliare a quella del fondo unico nazionale: un decreto del 24 luglio 1947 è imperniato sul concetto di «tesoro storico-documental y bibliografico de España»; ma non si tratta in realtà di una categoria giuridica unificante (l'organizzazione archivistica spagnola è meno uniforme e accentrata di quelle italiana e francese), bensì di una espressione alquanto enfatica che corrisponde a quelle generiche di «beni culturali», «patrimonio storico nazionale» e simili.

Al di sotto del livello degli archivi statali gli archivi degli enti pubblici territoriali hanno fatto in genere la parte del leone, soprattutto in paesi, come l'Italia e la Francia, in cui i comuni sono antichi e sottoposti a una legislazione uniforme di stampo napoleonico. Il controllo sugli archivi comunali nasce in questi paesi prima come controllo gerarchico e amministrativo che come salvaguardia culturale. La legge comunale e provinciale italiana ha sempre classificato le spese per l'archivio come «spese obbligatorie», spese cioè che il prefetto aveva il potere di inserire d'ufficio nel bilancio comunale nel caso che fossero state omesse: che di questa azione di tutela si siano largamente avvantaggiati gli archivi storici sarebbe azzardato affermare. Il regolamento archivistico del 1911 dedicava due insufficienti articoli (il 73 e il 74) agli archivi delle province, dei comuni, degli «enti morali tanto civili quanto ecclesiastici» e «degli istituti da essi dipendenti» (sugli archivi ecclesiastici il concordato ha poi tolto allo Stato italiano ogni potere). La legge del 1939 creò le Sovrintendenze archivistiche come organi specifici di vigilanza su tutti gli archivi non statali, pubblici e privati. La vigente legge del 1963 ha aumentato il numero delle Sovrintendenze (una per regione) e ha disciplinato la intera materia in modo più completo e organico, sia dal punto di vista sostanziale che da quello procedurale.

In Francia furono nel 1842 emanate «instructions relatives à la conservation et à la mise en ordre des Archives des communes» posti sotto il controllo dei direttori degli Archivi dipartimentali. Un successivo regolamento fu emanato nel 1926 (31 dicembre).

Sia in Italia che in Francia sono presenti due contrastanti esigenze: una, mai espressa in modo esplicito, che spingerebbe alla concentrazione degli archivi «storici» comunali negli Archivi di Stato appena fosse possibile farlo senza una troppo palese violazione delle autonomie locali; l'altra che mira invece a conservare comunque sul territorio i documenti che sul territorio sono nati. Sono di per sé evidenti le diverse concezioni di politica culturale implicite nelle due posizioni, delle quali la seconda è stata in Italia rafforzata dalla creazione delle regioni. La legislazione dei due paesi non prevede alcuna concentrazione forzosa, se non in caso di gravi inadempienze da parte dei comuni, e preferisce affidarsi ai depositi volontari. Gli archivisti francesi scrivono che il «dépôt amiable» è assai

raro, che il «dépôt d'office» è un «cadeau empoisonné» e che il «dépôt amiable forcé» vede in genere il prefetto annullare quanto il *maire* ha malvolentieri concesso³⁸. In Italia, paese oggi assai meno accentrato della Francia, la situazione è solo in parte analoga; e almeno alcune regioni stanno inserendosi accanto allo Stato nella tutela degli archivi comunali e degli archivi locali in genere. Si noti ancora che la nuova legge francese del 1979, al contrario di quella italiana del 1963 che pone una netta distinzione fra archivi dello Stato e archivi degli altri enti pubblici, territoriali o no, riunisce (art. 3) sotto l'unica categoria di *archives publiques* «les documents qui procèdent de l'activité de l'État, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics».

Diversa è la situazione dei paesi, come l'Inghilterra, che non conoscono l'accentramento amministrativo di tipo continentale. Gli archivi locali sono disciplinati dai vari *Local Government Acts*; gli archivi municipali di Londra dallo speciale *London Government Act* (1963). La distinzione non è dunque quella fra archivi centrali statali (in Italia: Archivio centrale dello Stato), archivi periferici statali (in Italia: Archivi di Stato), archivi degli altri enti pubblici; la distinzione è fra *public records* e *local records*.

Dell'interesse rivolto dalle legislazioni contemporanee agli archivi privati è possibile qui ricordare solo un tratto largamente comune: questo interesse nasce sulla scia di quello per la tutela delle cose d'arte. Il culto della bellezza ha preceduto, in questo campo, l'amore per la storia; o, se si preferisce, la storia che non sia quella dello Stato è stata considerata degna di attenzione innanzi tutto in quanto produttrice di bellezza. Il discredito della storia *événementielle* e l'impegno verso la storia economica e la storia sociale hanno sicuramente contribuito a far crescere l'attenzione per gli archivi privati, ma hanno anche fatto sorgere difficoltà nuove quando si è trattato di estendere agli archivi, ad esempio, delle grandi imprese una normativa e una prassi di vigilanza rivolte tradizionalmente agli archivi personali e di famiglia.

In Italia la vigente legge del 1963 ha dedicato gli artt. 36-45 agli archivi privati, con disposizioni imperniate sulla notifica di notevole interesse storico e sulle limitazioni e obblighi positivi che ne discendono per il proprietario, limitazioni e obblighi peraltro in larga misura inoperanti. Questo vale in particolare per l'obbligo fatto al privato di permettere, sotto certe condizioni, la consultazione dell'archivio. La proprietà privata, nel difendere la propria sicurezza, rivendica qui un potere analogo a quello che lo Stato manifesta nel difendere la propria.

In Francia fu solo un decreto del 17 giugno 1938 ad assimilare agli

³⁸ MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES, DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, *Manuel d'archivistique* ... cit., pp. 362-363.

oggetti mobili presi in considerazione dalla legislazione sulle cose d'arte «les documents détenus par des particuliers, dont la conservation présente au point de vue de l'histoire nationale un intérêt public». Un successivo decreto del 13 gennaio 1940 fu considerato troppo giacobino e largamente disatteso³⁹. Tutto il titolo III della nuova legge del 1979 è dedicato agli archivi privati; ma è meno «giacobino» della legge italiana del 1963: vi manca ad esempio ogni accenno alla consultabilità da parte degli studiosi degli archivi «classées comme archives historiques».

Molto diversi dai sistemi di tipo italiano e francese⁴⁰ sono i sistemi di tipo inglese nei quali a una minore incisività autoritaria della legislazione corrisponde un più franco appello a rapporti fiduciosi e fattivi fra le autorità e i privati proprietari di archivi, spesso raggruppati in associazioni. In Inghilterra nel 1869 fu istituita presso il Public Record Office la Historical Manuscripts Commission. Priva di *manus publica*, la commissione ha fondato la propria attività sulla collaborazione dei privati e sulla massima pubblicità dei risultati ottenuti. Saggiamente il suo promotore, George Harris, scrisse che «important and extensive as these collections are, their value must of course depend, not on their mere existence, but on the use that is made of them». Quando nel 1932 fu fondata la British Records Association (sodalizio privato), la collaborazione con la Commission fu subito stretta; e ne scaturì fra l'altro la istituzione, come *special branch* della Commission, del National Register of Archives, che nel 1948 pubblicò il suo primo «Bulletin». Un *warrant* del 1959 ha riorganizzato Commission e Register, specificando che la loro competenza non era più limitata, come nell'atto del 1869, ai *manuscripts and papers*, ma si estendeva ai «manuscripts including records or archives of all kinds». I *reports* sugli archivi privati, liberamente consultabili presso la Commission, erano, nel 1969, 13.671⁴¹.

Se si considera che fino a tutto il 1972 erano stati in Italia dichiarati di notevole interesse storico 548 archivi privati, si deve trarre la conclusione che il sistema inglese è più adeguato alla situazione esistente in Inghilterra di quanto quello italiano sia alla situazione esistente in Italia.

CONSERVARE E TRASMETTERE GLI ARCHIVI DEL PRESENTE*

Ringrazio il presidente dell'Istituto nazionale e i presidenti degli istituti ospitanti, e tutti quelli che sono convenuti a questo seminario.

Rifacendomi appunto ad alcune indicazioni che ha dato ora il prof. Quazza, direi che ci sono tre punti di riferimento intorno ai quali dovremmo aggirarci nel corso dei nostri lavori: uno è il programma generale dell'Istituto nazionale, un altro è il lavoro e le proposte fatte finora dalla commissione archivi dell'Istituto nazionale e il terzo sono i risultati di quella larga consultazione degli istituti locali, fatta per poter meglio organizzare questo seminario. Credo però che sia anche giusto dare rapidamente qualche informazione su come sia nata l'idea di questo seminario e su come esso sia venuto prendendo corpo.

L'idea è nata, come ha detto Quazza, da una serie di incontri dedicati alla vita dell'Istituto nazionale e all'insieme dell'«ecumene» degli istituti. La commissione archivi, che è una delle commissioni consultive del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale, ha poi cominciato a pensarci in maniera più precisa ed ha affidato il lavoro di preparazione ad un gruppo più ristretto composto da Gaetano Grassi, Gabriella Solaro, Paola Carucci, Giovanni Verni, oltre che da me. Questo gruppo ha, in maniera varia e articolata, organizzato una serie di riunioni regionali e interregionali, dalle quali è nato un colloquio di cui è mio compito riportare almeno alcuni dei frutti. Questa larga consultazione, che fa parte del modo in cui si vuole impostare questo seminario, è stata condotta per cercare di fare un passo avanti rispetto al

³⁹ *Ibid.*, pp. 83-84.

⁴⁰ Ai sistemi di tipo italiano e francese può sotto certi aspetti essere avvicinato quello austriaco, che fin dal 1873 vide nascere, in seno alla Imperial regia commissione centrale per la tutela e cura dei monumenti storici e artistici, una sezione «per la protezione e tutela dei documenti archivistici»: cfr. A. BRENNEKE, *Archivistica* ... cit., p. 329.

⁴¹ I. ZANNI ROSIELLO, *Aspetti dell'attività recente e passata della Historical Manuscripts Commission*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIX (1969), 3, pp. 719-741.

* Relazione introduttiva al seminario su «Gli archivi e la memoria del presente» svoltosi a Rimini nel maggio del 1988, presentata dall'A. in quanto presidente della commissione archivi dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, poi pubblicata, con il titolo *Relazione introduttiva: natura e finalità del seminario*, in *Gli archivi e la memoria del presente. Atti dei seminari di Rimini, 19-21 maggio 1988 e di Torino, 17 e 29 marzo, 4 e 25 maggio 1989*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1992, pp. 11-24 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 23).